

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

e

COMUNE DI APRIGLIANO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

Che l'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: *"Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."*

Che l'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: *"Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"*

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e — in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Tribunale in composizione monocratica possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il

Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell' art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

che il Comune di Aprigliano rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo ed intende promuovere l'applicazione delle norme sopra indicate avendo assunto apposita deliberazione dell'organo esecutivo in data al n. ;

SI STIPULA

la seguente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Anna Lisa Pugliese Presidente del Tribunale di Cosenza, giusta delega di cui in premessa ed il Comune di Aprigliano nella persona Sindaco Pierluigi U Pen

CONVENZIONE

ART. 1

Attività da svolgere

L'amministrazione comunale si impegna a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino, nella misura non superiore a n.²..... unità contemporaneamente (*Indicare il numero delle unità impiegabili contemporaneamente*), la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

L'amministrazione comunale specifica che presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, secondo la specifica professionalità o le attitudini del soggetto:

- a) prestazioni di lavoro nei confronti di portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale, e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- d) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

ART. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività, è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

La pena del lavoro sostitutivo potrà essere applicata solo a beneficio dei cittadini residenti nel Comune di*Apruzino*..... ovvero in Comuni limitrofi.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3

Coordinatori delle prestazioni

I soggetti indicati dall'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

sono: Ing. Franco Golturi
Dorella Zuzza

L'amministrazione comunale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'amministrazione comunale si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 4 commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo.

L'amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5

Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Amministrazione l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo.

ART. 7

Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

ART. 9

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla firma della presente ed è rinnovabile.

ART. 10

Allegati

Fa parte della presente convenzione il seguente documento:

- a) Allegato Tecnico.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generali affari penali.

Aprigliano,

Tribunale Ordinario di Cosenza

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE


Dr.ssa Maria Luisa Mingrone



Comune di Aprigliano

per IL SINDACO

dott. *Camiliano Spina*
delegato



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Maria Teresa Navigante

15/12/2011




Allegato a)

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI COSENZA
PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(Ai sensi degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001)

ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
ENTE SOTTOSCRITTORE

- Ragione Sociale: *COMUNE DI APRIGLIANO*
- Sede Legale: *VIA ROMA, N. 1, APRIGLIANO*
- P. IVA/C.F. *00401030788*
- Rappresentante legale: *PIERGIORGIO LE PERA*

CONDIZIONI DI IMPIEGO

- Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità:
- Numero max di lavoratori impiegabili contemporaneamente presso al sede:
- Orario di lavoro previsto:
- N. di giorni lavorativi per settimana:
- Giorno di riposo:
- Mansioni prevalenti (breve descrizione):

*> Accanto come
per il Comune di Aprigliano*
[Signature]



[Faint official stamp text]